

ART. 1 - Denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore: Associazione Culturale Musicale denominata "Festival Internazionale Laurenziano d'organo" (FILO).

Assume la forma giuridica di associazione riconosciuta. L'associazione ha sede legale in Piazza IV Novembre n. 6, nel Comune di Perugia.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà comunque esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative e può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.

ART. 2 - Statuto

L'Associazione Culturale Musicale denominata "Festival Internazionale Laurenziano d'organo" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto.

ART. 3 - Efficacia dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 4 - Finalità e attività

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Esercita in via principale

prioritariamente la promozione e organizzazione del Festival Laurenziano d'organo nella Cattedrale di Perugia.

L'Associazione, al fine di sviluppare le potenzialità del Festival Laurenziano e, più in generale, della musica d'organo, intende attivare opportune iniziative, avviare sinergie con altre sedi organistiche, con istituzioni pubbliche e private, compatibili colle finalità generali del Capitolo della Cattedrale di San Lorenzo promotore del festival.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al miglioramento delle attività associative volte al perseguimento degli scopi sociali.

L'Associazione ha per finalità lo sviluppo delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117\2017 con particolare riguardo alle lettere i) e k).

ART. 5 - Ammissione dei Soci

Possono divenire soci dell'Associazione, tutte le persone fisiche maggiorenni, nonché enti e istituzioni pubbliche e private che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Sono ammesse 4 categorie di soci:

fondatori: i sottoscrittori dell'atto costitutivo e dello statuto originario e coloro che vengano riconosciuti tali dall'organo amministrativo, all'unanimità.

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita

dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea all'unanimità, per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione; possono partecipare alle assemblee assumere la qualifica di volontario ed essere iscritti nell'apposito registro.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

* versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 7 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

* Assemblea generale dei soci,

* Consiglio Direttivo,

* Presidente.

ART. 8 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

1. L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, le sue decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria o elettronica o consegna *brevi manu* o, comunque, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea ordinaria, ed almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea straordinaria. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione, con intervallo almeno di 24 ore. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

3. All'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il

pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).

4. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; quella straordinaria se sono presenti i 2/3 degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, salvo quanto previsto al comma 8.

6. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente dirige, regola le discussioni e stabilisce l'ordine delle votazioni. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l'assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione.

7. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese con le maggioranze previste dall'articolo 21, comma 1, del codice civile;, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

8. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la

presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti dei soci (maggioranza inderogabile). L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima convocazione.

9. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti, e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

10. L'Assemblea ordinaria deve essere indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

11. Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- c) l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale dell'esercizio precedente predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) l'elezione e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- f) deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, ai sensi del seguente comma;
- g) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto

dell'Associazione nei casi e nei modi previsti dall'art. 101 co.2 c.t.s. e s.m. a cui si rimanda.

Sono compiti dell'assemblea straordinaria:

A. deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione;

B. deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

C. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.

L'assemblea può essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al Consiglio Direttivo almeno dalla metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 9 - Consiglio Direttivo

E' composto da 6 membri, quattro eletti dall'assemblea tra i propri associati; due di diritto: il presidente del Capitolo della Cattedrale di s. Lorenzo, promotore del festival, e il direttore artistico del festival stesso. Il consiglio direttivo esprime al suo interno il Presidente e il vice presidente. Il consiglio direttivo nomina un segretario\tesoriere che può essere esterno, in tal caso prende parte alle riunioni senza diritto di voto.

Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non

espressamente demandati all'Assemblea.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle stesse.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Deve in ogni caso riunirsi almeno due volte all'anno.

Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano ed in caso di parità prevale il voto del Presidente; qualora il Consiglio dovesse optare, a maggioranza, per lo scrutinio segreto, la parità comporta il riesame della proposta.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) ratificare le domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui al presente statuto;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

e) adottare i provvedimenti di esclusione che si dovessero rendere necessari verso i soci;

f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

g) Tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13,14, 15 e 17, comma 1 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117.

Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, che non superino la metà del Consiglio, questo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i mancanti. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente, per l'ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nella prima assemblea utile successiva, ai sensi del precedente titolo III, articolo 3, comma 5, del presente statuto. Il Consiglio Direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ART. 10 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione presiede l'organo di

amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive del Consiglio Direttivo, riferendo a questo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di necessità il Presidente può provvedere in materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile, che deve avvenire entro 30 giorni dall'emissione del provvedimento.

In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo il presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'Assemblea elettiva entro 30 giorni.

ART. 10 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 11 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea

ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 12 Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017 e s.m. .

Può assumere, solo quando sia necessario per lo svolgimento delle proprie finalità, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche dei propri associati.

I rapporti tra l' Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 13 Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Può assumere la qualifica di volontario solo chi è associato.

ART. 14 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria, con le modalità di cui all'art. 9. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, in particolare al Capitolo della cattedrale di San Lorenzo in Perugia per interventi di conservazione e restauro dell'organo della stessa Cattedrale.

ART. 15 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.